DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 1974

recante modifica della decisione del 20 settembre 1973, che istituisce misure di salvaguardia applicabili all'esportazione fuori della Comunità di taluni prodotti cerealicoli di origine italiana

(74/626/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1996/74 [2], in particolare l'articolo 20, paragrafo 2,

considerando che il 20 settembre 1973 la Commissione ha adottato [3] misure di salvaguardia all'esportazione fuori della Comunità di taluni prodotti cerealicoli di origine italiana, ossia farine di frumento o di frumento segalato, nonché semole e semolini di frumento duro e di frumento tenero, di cui alle sottovoci 11.01 A, 11.02 A I a) e 11.02 A I b) della tariffa doganale comune; che per le farine, le semole e i semolini di frumento tenero la situazione degli approvvigionamenti in Italia è migliorata, grazie soprattutto a una produzione superiore a quella degli anni precedenti e all'esistenza di ingenti scorte di riporto;

considerando che è pertanto possibile abrogare per le farine, le semole e i semolini di frumento tenero le misure di salvaguardia attualmente in vigore e ripristinare così la possibilità di esportare detti prodotti di origine italiana,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 1, della decisione della Commissione del 20 settembre 1973, che istituisce misure di salvaguardia applicabili all'esportazione fuori della Comunità di taluni prodotti cerealicoli di origine italiana, la prima frase è modificata come segue:

«1. I titoli d'esportazione per le farine di frumento duro, nonché per le semole ed i semolini di frumento duro, di cui alle sottovoci ex 11.01 A ed ex 11.02 A I a) della tariffa doganale comune, non sono validi per i prodotti di origine italiana.»

Articolo 2

Se nella casella 12 di un titolo d'esportazione, adoperato per l'esportazione di farine di frumento tenero o di frumento segalato ovvero di semole o semolini di frumento tenero, di cui alle sottovoci ex 11.01 A ed ex 11.02 A I b) della tariffa doganale comune, figura una delle diciture di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della decisione della Commissione del 20 settembre 1973, detta dicitura è considerata come non apposta.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1974.

Per la Commissione
Il Presidente
François-Xavier ORTOLI

---

[1] GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
[2] GU n. L 209 del 31. 7. 1974, pag. 1.
[3] GU n. L 266 del 22. 9. 1973, pag. 29.